

Atto del Governo n. 22
(adeguamento normativa nazionale circa la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

Audizione 7 giugno 2018

1. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018 mira a rafforzare, semplificare e armonizzare i regimi di protezione dei dati in tutta Europa, dando agli individui il controllo sul modo in cui i loro dati vengono elaborati.

Il GDPR riconosce, per la prima volta esplicitamente, che i bambini meritano una protezione specifica rispetto al trattamento dei loro dati personali, in particolare in internet, perché meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali.

A questa protezione è dedicato l'articolo 8 GDPR, che impone il consenso dei genitori per il trattamento dei dati personali di minori di 16 anni (o 15, 14 o 13, se gli Stati membri legiferano in tal senso), per offrire loro servizi della società dell'informazione, nei casi in cui il consenso costituisce lo strumento per legittimare il trattamento dei dati. Lo stesso GDPR, al considerando 38, chiarisce tuttavia che il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione e consulenza forniti direttamente a un minore.

In altre parole la lettura dell'art. 8 del GDPR alla luce del principio espresso dal considerando 38, legittima l'offerta dei servizi della società dell'informazione dedicati alla prevenzione e alla consulenza anche ai minori infrasedicenni, in quanto diretti alla tutela degli interessi dei minori (cfr. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/how-my-personal-data-protected/can-personal-data-about-children-be-collected_en).

2. Rientrano in particolare tra i "servizi esenti" i servizi di "ascolto" dei minori dedicati a contrastare ogni forma di violazione dei diritti all'infanzia - come indicati dalla Convenzione ONU del 1995 - forniti attraverso gli strumenti offerti dalla società dell'informazione, che hanno maggiore facilità di accesso per bambini e adolescenti, e per questo costituiscono un supporto indispensabile di contatto e di aiuto, quali linee telefoniche e chat (helplines).

In ambito europeo vi sono diversi network che fanno capo alle istituzioni europee (ad esempio INHOPE e INSAFE), ai quali partecipano associazioni e ONG dei paesi

membri e di paesi extra UE. Le principali attività di tali associazioni e ONG riguardano: il sostegno a bambini e adolescenti in situazioni di disagio e oggetto di abuso; il contrasto al bullismo; la promozione di un uso responsabile e sicuro della rete e delle tecnologie da parte di bambini e adolescenti; il supporto nella ricerca di minori scomparsi.

In questo contesto è evidente che la prestazione del consenso parentale mal si concilia con l'interesse del minore a chiedere e ricevere assistenza e consulenza, a volte determinato proprio dalla necessità di risolvere questioni di natura endofamiliare.

In Italia da oltre trenta anni il Telefono Azzurro Onlus (TA) lavora a stretto contatto con i minori per salvaguardarli e tutelarli da ogni genere di abuso. Con il centro nazionale di ascolto telefonico e la predisposizione di numeri telefonici e chat dedicati, TA svolge la sua attività di prevenzione e tutela, trovandosi inevitabilmente a trattare i dati dei soggetti con cui entra in contatto. In particolare si ricordano: il mandato per la gestione del servizio 114 emergenza infanzia e il servizio 116000 per i bambini scomparsi, affidati dalle autorità pubbliche, e la helpline 19696, riferimento per l'Italia nei network internazionali, quali INSAFE, INHOPE, ICMEC (International Centre for Missing and Exploited Children), MCE (Missing Children Europe) ed altri.

3. Il disegno di legge, all'esame del Parlamento, all'art 2-*quiquies* fa proprio l'art. 8 del GDPR e indica nei 16 anni la soglia minima per esprimere il consenso al trattamento dei dati in relazione ai servizi della società dell'informazione.

Si tratta, dunque, di una disposizione circoscritta ai trattamenti che vengono effettuati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, indicati nella relazione parlamentare come servizi prestati normalmente dietro retribuzione, per via elettronica a richiesta individuale di un destinatario oppure trattamenti di dati conseguenti all'iscrizione a social network o a servizi di messaggistica (entrambi tipicamente gratuiti). Nella relazione si precisa che "al di fuori di tali servizi permane in ogni caso il limite dei 18 anni per la prestazione di un valido consenso al trattamento dei dati personali".

Ciò comporta il rischio di creare un vuoto normativo rispetto a tutti quei servizi (sopra meglio descritti) di prevenzione e consulenza prestati da soggetti, come TA, impegnati in attività che prevedono una diretta interazione con i minori attraverso servizi della società dell'informazione con conseguente e imprescindibile trattamento dei loro dati.

Ad escludere tale rischio potrebbe non essere sufficiente fare riferimento al Considerando 38 GDPR, laddove la normativa di attuazione interna voluta dal legislatore italiano non la menzioni espressamente.

Al riguardo va precisato che non sarebbe opportuno invocare il principio di legittimazione del trattamento costituito dalla “necessità per la tutela della vita e della salute del minore”, perchè potrebbe emergere solo in secondo momento e non essere immediatamente evidente. Né si potrebbe invocare il “legittimo interesse del titolare”, dato che l’intera attività in oggetto è diretta alla tutela del prevalente interesse del minore.

Appare quindi opportuno un intervento espresso da parte del legislatore, che chiarisca come l’offerta di servizi dell’informazione dedicati alla prevenzione e alla consulenza ai minori, anche infrasedicenni, non richiede il consenso parentale.

4. Telefono Azzurro è qui a porre la questione al legislatore italiano, ma non è la sola ONG a porsi il problema: l’intera rete delle ONG che operano nei servizi di assistenza all’infanzia sta in questo momento affrontando la questione. Cito in particolare la rete Insafe-Inhope, che opera sotto l’alto patronato della Commissione UE.

Sul punto va evidenziato che in Gran Bretagna ICO (Information Commissioner’s Office), ha ritenuto sufficiente il solo dato fornito dal Considerando 38 GDPR, per escludere la necessità della prestazione del consenso parentale nel caso di trattamento dei dati effettuato per l’erogazione di servizi di prevenzione e consulenza ai minori (cfr. Il rapporto “Children and the GDPR guidante”, pubblicato per la consultazione il 18 febbraio 2018).

L’operatività concreta di una disposizione come quella indicata potrebbe essere garantita, ad esempio, con l’introduzione di un registro tenuto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in cui vengano inserite le ONG che - in ragione dell’attività svolta - sono autorizzate a prestare ai minori servizi di assistenza e consulenza online senza la prestazione del consenso parentale.

Vorrei da ultimo ricordare che Internet offre enormi possibilità e benefici per i minori, tra cui la partecipazione ad attività civiche, creative e d’istruzione: in quest’ottica l’accesso a Internet deve essere garantito ai minori, per consentire loro di esercitare i propri diritti. In questo periodo storico non sempre i genitori - non nativi digitali - sono in grado di prendere decisioni informate in merito ai dati dei loro figli. Al contrario, talvolta, i genitori sono limitati nelle loro valutazioni dalla poca conoscenza degli strumenti e perciò incuranti di cosa succede ai dati dei propri figli e incapaci di vigilare su tutte le loro attività online e da limitarne l’accesso a Internet.



TELEFONO AZZURRO

Anche in quest'ottica sono auspicabili interventi che promuovano l'implementazione di buone pratiche di tutela della privacy, mediante l'adozione di standard di protezione per i minori.

SOS Il Telefono Azzurro Onlus "Linea nazionale per la prevenzione dell'Abuso all'Infanzia"

Eretto in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1990

Presidenza: Via Emilia Est, 421 - 41122 Modena Tel. 059.9787000 Fax 059.9787007

Sede Legale: Corso Lodi, 47 - 20139 Milano Tel. 02550271

C.F. 92012690373

www.azzurro.it

info@azzurro.it